



Fondazione
Piero Piccatti e
Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
TORINO

Il Gemellaggio fra l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino e l'Ordre des Experts-Comptables Auvergne-Rhône-Alpes

Lo scambio di informazioni fra le amministrazioni finanziarie di Italia e Francia

Torino, 15 luglio 2025


dott. Vincenzo Averna

TAPPE FONDAMENTALI DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA

FISCALE



Dir. 2011/16/UE



D.Lgs. del 04/03/2014 n. 29



Art. 1 «La presente direttiva stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte(...)» - (art.2)- «di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative di uno Stato membro, compreso le autorità locali».

Lo scambio automatico riguarda i redditi da lavoro, i compensi per dirigenti, i prodotti di assicurazione sulla vita, le pensioni, le proprietà e i redditi immobiliari

La Direttiva non si applica alle imposte doganali, dazi, accise e IVA che invece sono oggetto di trattazione in apposita diversa normativa europea, come di seguito riportato:

- Cooperazione amministrativa IVA: Regolamento (UE) n. 904/2010 e seguenti modifiche;
- Cooperazione amministrativa Dazi Doganali: Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione);
- Cooperazione amministrativa Accise: Regolamento (UE) n. 2073/2004

TAPPE FONDAMENTALI DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA

FISCALE



Dir. 2014/107/UE



Legge del 18/06/2015 n. 95



La presente Direttiva intende inserire all'interno dell'ordinamento europeo la possibilità di operare lo scambio automatico di informazioni finanziarie sulla base del meccanismo previsto in ambito Ocse definito Common Reporting Standard («CRS»)

TAPPE FONDAMENTALI DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA

FISCALE



Dir.

2015/2376/UE



D.Lgs. del 15/03/2017 n. 32



La presente Direttiva ha il fine specifico di fornire alle autorità fiscali ulteriori strumenti per combattere efficacemente i fenomeni di frode, evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva. Per tale ragione le informazioni oggetto di scambio riguardano i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. L'esigenza di un obbligo nasce dalla considerazione che lo scambio spontaneo tra Stati risultava inefficace al contrasto della pianificazione fiscale aggressiva, a causa della discrezionalità degli Stati di attivare lo scambio e la frequente assenza di reciprocità.

TAPPE FONDAMENTALI DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA

FISCALE



Dir. 2016/881/UE



**Legge 208/15 (art. 1, commi 145-146) e
DM MEF 23 /02/2017)**



La presente Direttiva ha il fine specifico di prevenire e monitorare eventuali fenomeni di *fiscal drag* o evasione/elusione di imposta compiuta da soggetti multinazionali. La tipologia di scambio di informazioni, definito "*Country by Country Reporting*", prevede lo scambio di informazioni riguardanti a titolo esemplificativo l'ammontare dei ricavi, gli utili lordi o le perdite, le imposte sul reddito pagate e maturate, il numero di addetti, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali. La condivisione di tali informazioni consente di conoscere l'operatività dei gruppi multinazionali (le informazioni riguardano soggetti con ricavi superiori Euro 750 milioni) e poter meglio gestire il rischio fiscale connesso.

A riguardo in Italia, ma anche in Francia, si potrebbe richiamare l'attenzione anche alle norme relative al Tax Control Framework e alla rilevanza per tali soggetti di gestire il proprio rischio fiscale in collaborazione con l'Autorità Fiscale competente.

TAPPE FONDAMENTALI DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA

FISCALE



Dir. 2016/2258/UE



D.Lgs. del 18/05/2018 n. 60



La presente Direttiva ha il fine specifico agevolare la cooperazione tra Autorità fiscali, dando la possibilità nell'ambito delle proprie attività di verifica di accedere alle informazioni antiriciclaggio. Tale cooperazione consente alle Autorità Fiscali dei vari Stati membri di acquisire, nell'ambito di un procedimento di controllo fiscale, di informazioni caratteristiche di altra normativa di riferimento che per la loro tipologia e natura risultano essere puntuali ed incisive in fase di accertamento.

TAPPE FONDAMENTALI DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA

FISCALE



Dir. 2018/822/UE



D.Lgs. del 30/07/2020 n. 100



La presente Direttiva ha il fine specifico di consentire lo scambio obbligatorio di informazioni su meccanismi (operazioni, creazione di strutture giuridiche,...) transfrontalieri tra gli Stati membri al fine di arginare eventuali fenomeni di elusione internazionale o comunque avere contezza di fenomeni pianificazione fiscale aggressiva che, facendo leva su disallineamenti convenzionali e/o di normativa interna presenti, consentano vantaggi impositivi non espressamente delineati dal Legislatore nazionale. Tale Direttiva, avendo contezza degli effetti dell'evasione fiscale internazionale sulle entrate erariali dei singoli Stati, vuole fornire agli Stati membri uno strumento adeguato che, nel fornire informazioni su fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva, possa dare ai medesimi Stati la possibilità di effettuare opportuni correttivi ove il fenomeno non sia voluto e, in via incidentale, arginare con l'obbligatorietà dello scambio fenomeni di concorrenza fiscale tra gli stessi Stati. Risulta inoltre previsto l'obbligo di fornire informazioni circa fenomeni che possano consentire l'aggiramento degli adempimenti CRS.

TAPPE FONDAMENTALI DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA

FISCALE



Dir. 2021/514/UE



D.Lgs. del 01/03/2023 n. 32



La presente Direttiva ha il fine specifico di strutturare, in via generale, uno scambio automatico di informazioni nell'ambito del contesto OCSE ove i Gestori di piattaforma digitale comunichino informazioni connesse allo svolgimento delle attività di locazione di beni immobili, prestazione di servizi personali, vendita di beni e noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto al fine di percepire un corrispettivo, in relazione a Venditori residenti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea o che forniscono servizi di locazione di beni immobili situati in Italia o in un altro Stato membro.

TAPPE FONDAMENTALI DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA

FISCALE



Dir. 2023/2026/UE



In discussione



La Direttiva estende la trasparenza informativa tra gli Stati membri prevedendo uno scambio automatico obbligatorio di informazioni anche alle cripto-attività (sulla base del progetto *Crypto-Asset Reporting Framework* – CARF - previsto in sede OCSE) e ai ruling fiscali preventivi transfrontalieri per i soggetti privati definiti *Ultra High Net Worth Individuals* (HNWI). La sua finalità, infatti, è quella di combattere i fenomeni di elusione ed evasione fiscale specifici con riguardo alle cripto-attività e fenomeni di attrazione della residenza fiscale di soggetti facoltosi che possano approfittare di tali agevolazioni al solo fine di creare meccanismi elusivi ed evasivi.

TAPPE FONDAMENTALI DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA

FISCALE



Regolamento (UE) n. 904/2010

Il Regolamento, che è quindi direttamente applicabile negli Stati membri, definisce modalità e condizioni che obbliga le autorità competenti dei Paesi membri, preposte all'applicazione della legislazione relativa all'Iva, a collaborare tra loro, nonché con la Commissione Europea allo scopo di assicurare l'osservanza di tale legislazione. Le Autorità devono scambiare tra loro ogni informazione utile al corretto accertamento dell'Iva e alla verifica della sua corretta applicazione, in particolare nelle transazioni intracomunitarie, e istituisce (articolo 33 e seguenti) l'*Eurofisc network*, una rete di funzionari per lo scambio rapido, il trattamento e l'analisi di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere.

Le modalità di scambio di informazioni previste sono:

- su richiesta (articolo 7 e seguenti.);
- senza preventiva richiesta (articolo 13), che può essere automatica (articolo 14);
- spontanea (articolo 15), in via residuale

Nell'ambito della cooperazione tra Stati, risulta importante anche l'architettura informativa VIES che consente, tra le sue peculiarità, la verifica istantanea della partita Iva intracomunitaria.





Convenzione contro le doppie imposizioni stipulato sulla base del modello Ocse

Sulla scorta del modello convenzionale previsto in sede OCSE, Italia e Francia hanno rispettivamente ratificato gli accordi siglati con riguardo all'imposizione diretta e all'imposizione indiretta (successioni e donazioni). Gli accordi di riferimento sono:

- Accordo imposte dirette: firmato a Venezia il 05.10.1989 e ratificato con L. 07.01.1992, n.20;
- Accordo imposte successione e donazione: firmato a Roma il 20 dicembre 1990 e ratificato in Italia il 14 dicembre 1994 con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 1994



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos